

Allarme credit crunch. Le domande e le risposte che risolvono i dubbi pratici degli imprenditori sui finanziamenti

Ecco come si applica l'accordo

Gli esempi per individuare con precisione beneficiari, rate, condizioni e scadenze

Ecco una selezione di domande e risposte relative alle nuove misure per l'accesso al credito delle Pmi.

● **Quali imprese possono beneficiare delle misure previste dall'accordo?**

Possono beneficiare delle misure previste dall'accordo le piccole e medie imprese operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, che al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturata" o "esposizioni scadute-sconfinate" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso.

● **A quali tipologie di mutuo si applica la sospensione delle rate?**

La sospensione si applica a tutti i finanziamenti a medio e lungo termine, ipotecari e non, il cui rientro sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento, in essere alla data del 28 febbraio 2012. In pratica, ciò che rileva, è la forma giuridica del finanziamento e il fatto che questo non sia a breve termine (cioè non sia inferiore a 18 mesi).

● **Come si realizzano le operazioni di sospensione delle rate? E a quali condizioni?**

Attraverso la sospensione le quote capitale previste dal piano di ammortamento originario non verranno "accodate" dopo l'ultima rata di ammortamento prevista, ma costituiranno le quote capitale che il cliente dovrà rimborsare al termine del periodo di

sospensione. Quindi, di fatto, è come se il piano di ammortamento originario "slittasse" in avanti per il periodo della sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l'importo delle quote capitale fissate contrattualmente. Esempio di sospensione per un mutuo di 100 mila euro da rimborsare in 10 anni con un tasso del 5% e rate annuali. Nelle tabelle in pagina sono riportati il piano di ammortamento originario e quello successivo alla sospensione. Se la sospensione avviene ad esempio dopo il pagamento della quinta rata e immaginiamo sospesa la quota capitale della sesta rata, la quota capitale di 10.147 euro viene tralata alla settima rata del piano di ammortamento. Le operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, nonché quelle di sospensione della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing, non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.

● **Il leasing operativo rientra nella sospensione?**

No. L'accordo si riferisce espressamente al solo leasing finanziario e si applica alle operazioni di leasing in essere alla data del 28 febbraio 2012. In particolare la sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing può essere richiesta per 12 mesi, se si tratta di operazioni di leasing "immobiliare", e per 6 mesi, nel caso di operazioni di leasing "mobiliare".

● **Le rate non pagate vengono comprese nel periodo di sospensione di 12 mesi?**

Sì. La sospensione decorre dalla prima rata non pagata ed è di fatto retroattiva, con una durata di 12 mesi complessivi. Ad esempio, nel caso di un finanziamento con rateizzazione mensile e con tre rate arretrate, la sospensione potrà essere accordata per ulteriori nove mesi. In ogni caso non sono ammissibili i finanziamenti con rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni.

● **Quali finanziamenti a medio-lungo termine sono ammissibili all'allungamento del piano di ammortamento? E a quali condizioni verrà realizzata l'operazione?**


Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui che risultino in essere al 28 febbraio 2012 e che non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011. Possono essere allungati anche i mutui che hanno beneficiato della sospensione ai sensi dell'Avviso comune del 3 agosto 2009 o del presente accordo. In quest'ultimo caso, la richiesta di allungamento deve essere presentata solo al termine del periodo di sospensione e comunque non oltre il 30 giugno 2013. Sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario le operazioni di allungamento di finanziamenti il cui piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni oppure qualora l'operazione fruisca della copertura del Fondo di garanzia

per le Pmi o del Fondo Ismea, per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca. Per i finanziamenti che non rientrano nella casistica appena citata, la banca individuerà un nuovo tasso al quale realizzare l'operazione, previo consenso dell'impresa.

Si riporta di seguito un esempio grafico di un'operazione di sospensione, realizzata allo stesso tasso d'interesse contrattuale.

● **Per quali anticipazioni bancarie è previsto l'allungamento delle scadenze? E a quali condizioni sono realizzate?**

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo le forme tecniche per anticipazione di crediti, ad esempio, gli anticipi Sbf (Salvo Buon Fine) su effetti o ricevute e gli anticipi su fatture Italia ed estero. Non sono compresi, invece, né i finanziamenti all'importazione (perché non costituiscono un'operazione di anticipazione di crediti vantati dal cliente, ma un finanziamento per il pagamento delle merci acquistate), né le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti (perché i requisiti di certezza ed esigibilità del credito si verificherebbero solo con l'adempimento della prestazione nei confronti della controparte contrattuale). In particolare, l'Avviso si applica a tutti i crediti: "certi" (il cui contenuto cioè risultati delimitato e determinato dal titolo) non necessariamente giunti a scadenza, comprese le future anticipazioni di crediti; "esigibili" (il cui pagamento



avviene presso la banca).
A tale riguardo, le banche utilizzeranno le stesse modalità operative seguite nelle operazioni di credito a breve, senza richiedere nuove cautele. Tali operazioni non possono inoltre comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.

● **L'allungamento a 270 giorni delle scadenze di credito a breve termine è applicabile sia ai crediti esigibili al momento della presentazione della domanda che alle future anticipazioni?**

Sì. Fermo restando che il termine ultimo di presentazione della domanda è il 31 dicembre 2012.

● **Come si realizzano le operazioni di allungamento delle scadenze di credito a breve termine?**

L'allungamento può avvenire in un'unica o più soluzioni e il limite di 270 giorni va inteso come dilazione massima in funzione della durata originaria dell'anticipo. Se, ad esempio, la scadenza originaria è di 30 giorni, l'allungamento è di 240 giorni; mentre se la scadenza originaria è di 180 giorni, l'allungamento è di 90 giorni.

Si riportano di seguito due esempi di anticipazione attualmente in essere con una durata originaria rispettivamente di 30 e 180 giorni. L'allungamento a 270 giorni dell'anticipazione prevede nel primo caso un incremento di altri 240 giorni (circa 8 mesi) e nel secondo caso di 90 giorni (circa 3 mesi) rispetto alla durata originaria.

● **Nel caso di sospensione verranno richieste ulteriori garanzie? Se un contratto di mutuo è assistito da una garanzia di un terzo, come avviene la formalizzazione con il garante della modifica delle condizioni?**

Nelle "Nuove misure per il credito alle Pmi" è stabilito che le operazioni di sospensione non comportano la richiesta di garanzie aggiuntive. Per quanto riguarda invece le garanzie già esistenti, la banca dovrà verificare caso per caso la possibilità di mantenere la copertura anche sul periodo aggiuntivo della vita del finanziamento ed eventualmente realizzare le misure necessarie. In presenza di garanzie prestate da terzi, quali ad esempio la fideiussione, la banca potrebbe richiedere il consenso del terzo interessato, verificandone la volontà di allungare o meno la garanzia per tutto il periodo ulteriore. Tale verifica potrebbe comportare il rifiuto della sospensione.

● **I mutui che beneficiano di agevolazione pubblica sono ammissibili alle operazioni di sospensione e di allungamento?**

Sì. A patto che: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo alle Parti firmatarie e; ii) a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

Un esempio di finanziamento

Dati in euro

Rata annuale	Rata	Debito residuo (100.000)	Quota interessi	Quota capitale
1	12.950	92.050	5.000	7.950
2	12.950	83.702	4.602	8.348
3	12.950	74.936	4.185	8.765
4	12.950	65.733	3.747	9.204
5	12.950	56.069	3.287	9.664
6	12.950	45.922	2.803	10.147
7	12.950	35.267	2.296	10.654
8	12.950	24.080	1.763	11.187
9	12.950	12.334	1.204	11.746
10	12.950	0	617	12.334
1	12.950	92.050	5.000	7.950
2	12.950	83.702	4.602	8.348
3	12.950	74.936	4.185	8.765
4	12.950	65.733	3.747	9.204
5	12.950	56.069	3.287	9.664
6	2.803	56.069	2.803	Sospesa
7	12.950	45.922	2.803	10.147
8	12.950	35.267	2.296	10.654
9	12.950	24.080	1.763	11.187
10	12.950	12.334	1.204	11.746
11	12.950	0	617	12.334

Esempio/1.

Il mutuo può essere allungato

Le imprese possono richiedere l'allungamento della durata dei mutui. Lo possono fare le aziende che, rispetto al parametro della dimensione, abbiano meno di 250 dipendenti e un fatturato minore di 50 milioni di euro (oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro). Alla data di presentazione della domanda di allungamento, l'impresa non deve avere posizioni classificate come "sofferenze" o "partite incagliate" o "esposizioni ristrutturate" o

"esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni" o procedure esecutive in corso (cioè sono una impresa in bonis).

Stante queste condizioni, si può fare la domanda alla propria banca, anche nel caso in cui si abbia fruito della sospensione ai sensi dell'Avviso comune del 3/8/2009, oppure ai sensi delle "Nuove misure per il credito alle Pmi".

Nel caso in cui l'impresa rispetti questi parametri, la banca avvia l'iter di valutazione, ed è tenuta a

fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste, anche per valutare la capacità di continuità aziendale.

Se il finanziamento per il quale si richiede l'operazione di allungamento ha durata residua, comprensiva del periodo di allungamento, non superiore a 3 anni, ovvero l'operazione di allungamento fruisce della copertura del Fondo di garanzia per le Pmi del Fondo ISMEA, per una

quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca, il tasso di interesse al quale è realizzata l'operazione è pari a quello contrattuale.

Il periodo massimo di allungamento previsto è pari alla durata della vita residua del mutuo. In ogni caso, il periodo di allungamento non potrà essere superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari.

I finanziamenti che fruiscono dell'allungamento continuano ad essere segnalati in bonis ai fini di vigilanza.

Esempio/2

Le rate possono essere sospese

C'è anche un'altra possibilità da considerare, tra le altre contenute nell'accordo, per le aziende. Ne riportiamo qui, per utilità, un secondo esempio. Le imprese possono anche richiedere la sospensione per un anno della quota capitale delle rate di mutuo o del leasing (e per l'allungamento della durata dell'anticipazione su crediti).

Nel caso in cui un'impresa, rispetto il parametro della

dimensione, abbia meno di 250 dipendenti e un fatturato minore di 50 milioni di euro (oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro) e se alla data di presentazione della domanda di sospensione, non abbia posizioni classificate come "sofferenze" o "partite incagliate" o "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni" o procedure esecutive in corso (cioè si tratta di una impresa in bonis), in questo caso può

fare la domanda alla propria banca.

Nel caso in cui l'impresa rispetti questi parametri e la sua banca aderisca all'Accordo comune, essa avvia l'iter di valutazione, ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.

A questo punto ci sono diverse possibilità: se

l'impresa alla data della presentazione della domanda è classificata "in bonis" e non ha ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all'accordo, salvo esplicito rifiuto.

Oppure, se nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l'impresa non ha posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza", ma ha un ritardo di pagamento inferiore a 90 giorni, la domanda sarà valutata attentamente dalla banca per capire se esistano le condizioni della continuità aziendale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA